



**COMUNE DI CASALE CREMASCO-  
VIDOLASCO**  
PROVINCIA DI CREMONA

**ORIGINALE**

Codice ente	<b>10720 5</b>
DELIBERAZIONE N. 7	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  
PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO  
DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020,  
N. 18.**

*«La seduta è stata svolta in videoconferenza in aderenza alle prescrizioni contenute nel decreto del Sindaco»*

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

GRASSI ANTONIO GIUSEPPE	SINDACO	Presente
BISLERI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
AMBROSINI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
RIBONI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	Assente
BOSCHIROLI ENEMESIO	CONSIGLIERE	Assente
COSTENARO PLINIO	CONSIGLIERE	Presente
LUCINI ZAVERIO	CONSIGLIERE	Presente
ROZZA VERONICA	CONSIGLIERE	Assente
BIGNAMINI ENNIO	CONSIGLIERE	Presente
ERIBERTO		
NEOTTI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
PARISI ULDARICO	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti	7
Totale assenti	4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALESIO DR. MASSIMILIANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRASSI ANTONIO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

*«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»*

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.»*

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Ritenuto altresì, considerate le condizioni emergenziali in atto, che indicano in via precauzionale, al fine di ridurre la mobilità sul territorio e di attivarsi a favore dei titolari delle utenze domestiche e non domestiche, prevedendo la dilazione del termine di scadenza per ciascuna rata;

Vista la deliberazione del C.C. n. 3 del 27/02/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Cremona per l'anno 2020;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 25/03/2014, e richiamati in particolare:

- l'art. 13 del cap. IV che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe;
- gli artt. 23, 24, 25, 26 del cap. IV, i quali disciplinano le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;
- l'art.32 del capo V, che stabilisce le scadenze delle rate nei mesi di maggio-settembre – novembre;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 26, in data 28/09/2007;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'Art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile finanziario;

Con il seguente risultato della votazione: presenti n. 7 votanti n. 7 astenuti n. 0, voti favorevoli n. 7;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 3 del 27/02/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

#### **UTENZE DOMESTICHE:**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	0,920012	35,41
2 componenti	1,073347	82,63
3 componenti	1,182872	106,24
4 componenti	1,270492	129,85
5 componenti	1,358112	171,17
6 o più componenti	1,423827	200,68
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,182872	106,24

<b>UTENZE NON DOMESTICHE:</b>	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>	<b>TARIFFA TOTALE</b>
<b>Categoria</b>	<b>Euro/mq</b>	<b>Euro/mq</b>	<b>Euro/mq</b>
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,561954	0,173009	0,734963
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,881496	0,269812	1,151308
Stabilimenti balneari	0,694178	0,214202	0,908380
Esposizioni, autosaloni	0,473804	0,146234	0,620038
Alberghi con ristorante	1,465487	0,450236	1,915723
Alberghi senza ristorante	1,002702	0,308533	1,311235
Case di cura e riposo	1,074323	0,329748	1,404071
Uffici, agenzie, studi professionali	1,245113	0,383092	1,628205
Banche ed istituti di credito	1,245113	0,383092	1,628205
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,223076	0,375677	1,598753
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,674842	0,512849	2,187692
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,145945	0,350138	1,496083
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,278169	0,390507	1,668676
Attività industriali con capannoni di produzione	1,002702	0,308945	1,311647
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,201038	0,367439	1,568477
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,175876	2,507812	10,683687
Bar, caffè, pasticceria	5,465275	1,674277	7,139553
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,622451	0,805317	3,427768
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,875881	0,881936	3,757817
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,677333	2,048101	8,725434
Discoteche, night club	1,807067	0,554042	2,361109

- 2) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del .5 % fissata dalla Provincia di Cremona per il 2020;
- 3) di dare atto altresì che le tariffe indicate consentono il raggiungimento dell'importo dello stanziamento previsto in bilancio 2020-2022;
- 4) di determinare le scadenze delle rate relative alla tari 2020, in deroga al Regolamento vigente e per le motivazioni espresse in premessa, come segue:
  - prima rata: 30 settembre 2020;
  - seconda rata: 31 gennaio 2021
  - terza rata: 30 aprile 2021;

- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli 7 su n° 7 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco

Dr.GRASSI ANTONIO GIUSEPPE



Il Segretario Comunale

ALESIO DR. MASSIMILIANO

---

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi;

Casale Cremasco-Vidolasco, li



Il Segretario Comunale

ALESIO DR. MASSIMILIANO

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267.

Casale Cremasco-Vidolasco, li



Il Segretario Comunale

ALESIO DR. MASSIMILIANO

---

---